

Legge regionale 22 ottobre 2004, n.56

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.

ARTICOLO 1

(Inserimento dell'articolo 50 bis nella LR 22/2000)

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente:

"Art. 50 bis

Incarichi di direzione di struttura

1. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'articolo 15 quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

2. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale, nonche' dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso articolo 5, che svolgano un'attivita' assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico."